



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 981 / 2020

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 29TER DEL D.LGS. N. 152/2006 S.M.I. - SOCIETA' AGRICOLA GUZZO S.A.S. DI GUZZO LUIGINO CON SEDE LEGALE IN VIA VILLA DEL BOSCO, 77 A CANDIANA (PD), CUA/P.IVA 00551880289**

### Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii il D. Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- v il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019 che nomina il dott. Massimo Gattolin quale dirigente dell'Area Ambiente;
- vi la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.

- vii la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2020-2022.

Vista la seguente normativa:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29 – bis e successivi che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici quale quelli per scrofe e suini;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25 novembre 2016 “ Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto” rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III – bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale;

Considerato che la Società agricola Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino è in possesso di AIA provvisoria rilasciata in data 31 marzo 2008 con decreto del dirigente prot. n. 22243 prorogato con determina n. 722 prot. n. 27779/2013, scaduta in data 31/03/2018;

Preso atto che la richiesta di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è stata trasmessa via Suap del Comune di Cona in data 30/03/2018 e acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 24645 del 03/04/2018, presentata dalla Società agricola Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino con sede legale in via Villa del Bosco, 77 a Candiana (Pd), CUAA/P.iva 00551880289 - di seguito denominata “Gestore”, per l'impianto esistente ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC presso le sedi produttive site in Via Cordenazzo e Via Sista Alta nel comune di Cona (VE) per le categorie IPPC 6.6b per allevamento di suini con più di 2.000 capi e 6.6c per avere più di 750 scrofe.

Visto che con nota prot. 27706 del 13/04/2018 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs 152/06 questa Amministrazione ha pubblicato nell'Albo pretorio del sito web dell'Ente, in data 13/04/2018, l'indicazione della localizzazione dell'istallazione ed il nominativo del Gestore, nonché gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
- entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso non sono pervenute a questa amministrazione osservazioni in merito al progetto.

Rilevato che la documentazione prot. n. 24645 del 03/04/2018, necessaria al rilascio dell'AIA, è stata ritenuta non sufficiente perché incompleta e si è provveduto a chiedere successivi chiarimenti ed integrazioni alla ditta, pervenuti il **02/10/2019** prot. 63414 e 63416.

Preso atto che in occasione della Conferenza dei Servizi decisoria del **17/12/2019** si sono ottenuti ulteriori chiarimenti dal tecnico consulente della ditta che sono stati riportati in verbale e nella relazione istruttoria.

Rilevato che la bozza del verbale della Conferenza dei servizi è stata trasmessa per mail il 23/12/2019 a Comune di Cona, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e al consulente aziendale, con termine di restituzione entro il 10/01/2020.

Preso atto che sono giunte le osservazioni del rappresentante dei VV.FF. in data 30/12/2019 e del Comune di Cona in data 4/02/2020 queste ultime elaborate a seguito delle necessarie verifiche

amministrative di carattere edilizio- urbanistico sui fabbricati utilizzati dalla ditta, e di conseguenza il verbale della Conferenza dei servizi è stato protocollato con il n. 7200 il 6/02/2020.

Verificato che il Gestore ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario, ai sensi della DGR n. 1509 del 26 maggio 2009, per il rilascio dell'Autorizzazione, via Suap di Cona il 4/03/2020 prot. 12852.

Rilevato che l'Azienda ha inviato ad ARPAV il Piano Monitoraggio e Controllo (PMC) il 25/02/2020;

Rilevato inoltre che il parere di ARPAV, in merito al Piano Monitoraggio e Controllo (PMC), pervenuto tramite Suap del Comune di Cona il 23/03/2020 prot. 16091 sia all'ufficio scrivente sia per conoscenza alla ditta, contiene alcune osservazioni e criticità in merito ad alcuni punti che si è ritenuto di inserire come prescrizioni nel presente provvedimento;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a 131 giorni, dal 2/10/2019 al 28/04/2020, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i e fissato al 16/10/2020 , risulta rispettato.

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte II del D:Lgs 152/2006 e s.m.i in possesso del Gestore.

Verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

#### **DETERMINA**

1. Ai sensi dell'art 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società agricola Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino con sede legale in via Villa del Bosco, 77 a Candiana (Pd), CUAAP/iva 00551880289 di seguito denominata "Gestore", per gli impianti esistenti in via Cordenazzo (Cà Ubaldo 1 e Cà Ubaldo 2) e Via Sista Alta nel comune di Cona (VE), al fine dell'esercizio della seguente attività di allevamento zootecnico categorie IPPC: 6.6b per allevamento di suini > 2.000 capi e 6.6c per allevamento scrofe >750 capi e avente attività tecnicamente connessa quale un impianto di biogas con annesso impianto nitro-denitro per il trattamento dei reflui zootecnici aziendali.
  
2. Gli allevamenti di suini siti in via Cordenazzo (Cà Ubaldo 1 e Cà Ubaldo 2) e Via Sista Alta, dove è presente anche un impianto di biogas e di nitro-denitro per il trattamento dei reflui zootecnici aziendali, devono essere **condotti in conformità a quanto indicato nella presente determina e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nell'Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare la gestione degli allevamenti, dell'impianto di biogas e nitro-denitro, devono realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) come dichiarate dall'azienda sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 che dovranno essere adottate entro e non oltre il 21/02/2021.

3. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili, nel limite della capacità massima dell'allevamento e delle normative sul benessere animale tali da garantire uno spazio adeguato allo stadio di sviluppo di ciascun animale e quindi del loro peso finale; il loro numero non deve essere superiore a 12.317 suini e 1.037 scrofe.
4. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), redatto ai sensi della Dgr 1100/2018, è approvato per le parti giudicate positivamente da ARPAV e costituisce l'**Allegato 2** alla determina. In relazione alle tabelle 1.1.4 e 1.1.4.1 stoccaggi, 1.5.3 emissioni, 1.5.3.4 rumore, 1.8.1 e 1.8.2 rifiuti, 1.9.1 flusso digestato, 2.1.1 sistemi controllo, si rimanda alle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato 1 che ne prevedono la correzione e l'integrazione e secondo quanto riportato dalla citata nota prot. 16091 del 23/03/2020 di ARPAV;
5. È approvato il verbale della Conferenza dei servizi del 17/12/2019, prot. 7200 del 6/02/2020.
6. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **10 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
7. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata in data 31/03/2008 con decreto prot. n. 22226, successivamente rinnovata con determina n. 719 del 22/03/2013, scaduta in data 31 marzo 2018.
8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VVFF. in materia di prevenzione incendi, dell'ULSS per quanto attiene alle norme sugli ambienti di lavoro, sul benessere animale e la bio-sicurezza e quelle del Comune di Cona nelle materie di competenza dello stesso come edilizia ed urbanistica. In particolare, alla luce delle eventuali modifiche strutturali che dovessero risultare necessarie a seguito delle determinazioni assunte dal competente Comune di Cona a fronte di irregolarità edilizio-urbanistiche non sanabili, andrà verificata con la scrivente Amministrazione la necessità di sottoporre l'AIA a riesame.
9. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività dovranno essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Dovranno essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (benessere animale, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari) concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e

utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.

10. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa l'eventuale variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/2006.

11. La gestione degli impianti deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le principali prescrizioni, **da integrare con quelle indicate nell'Allegato 1**, nel rispetto delle quali dovranno essere condotti tutti gli impianti, comprese le vasche di stoccaggio di Cordenazzetti e Cà Ubaldo dove viene stoccato il digestato prodotto a Sista Alta.

## **12. Gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**

- a. Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le Migliori Tecniche di gestione di settore Disponibili- (MTD/BAT) -, la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento e materiali assimilati (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046, DGRV n. 1835 del 25 novembre 2016) ed il codice di buona pratica agricola - C.B.P.A. (D.M. 19 aprile 1999), nonché ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi.
- b. La ditta annualmente deve presentare Comunicazione nitrati, Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e comunque sempre in occasione di variazioni del numero di capi, strutture di stoccaggio o terreni almeno 30 (trenta) giorni prima degli spandimenti. Dovrà essere allegata apposita relazione tecnica che dimostri la capacità di stoccaggio per almeno 180 giorni, gli eventuali trattamenti a cui sottopone il refluo prodotto, la disponibilità di terreni tale da garantire un apporto medio di azoto di 170 kg/ettaro/anno.
- c. La quantità e qualità di biomasse introdotte nel digestore a Sista Alta deve rispettare quanto indicato dalla autorizzazione regionale DGR n. 2485/2010 e s.m.i., e deve essere comunque coerente con la capacità di stoccaggio tale da garantire le tempistiche previste dalla normativa nitrati.
- d. La ditta annualmente deve compilare il registro delle concimazioni secondo le modalità indicate dalla Regione Veneto.
- e. La gestione degli effluenti zootecnici deve essere conforme alla Comunicazione e al PUA previsti dalla direttiva nitrati, in corso di validità nonché a norme o regolamenti comunali qualora più restrittivi.
- f. Il Gestore dovrà prevedere idonee misure per gestire eventuali fuoriuscite di refluo zootecnico e digestato nei piazzali e nelle aree esterne, rimuovendo il materiale e stoccandolo in appositi spazi o contenitori coperti in attesa di essere utilizzato.

## **13. Gestione degli stoccaggi**

- a. Materie prime, rifiuti, sostanze, sottoprodotti, devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria degli impianti.

- b. I reflui zootecnici e il digestato devono essere stoccati in strutture separate e i cui volumi siano adeguati a rispettare le tempistiche previste dalla direttiva nitrati di almeno 180 giorni per il non palabile e 90 per il palabile.
- c. Le specifiche prescrizioni relative alle strutture di stoccaggio di reflui, digestato e ai lagoni sono indicate nell'Allegato 1.
- d. All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti, effluenti di allevamento e digestato, soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. In ogni caso le piazzole ed i piazzali impermeabilizzati esterni ai capannoni e le eventuali griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
- e. In merito allo stoccaggio dei combustibili, dovranno essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4 - quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- f. I prodotti fitosanitari, gli altri prodotti ad azione biocida e le scorte di medicinali eventualmente presenti nell'impianto, dovranno essere stoccati in depositi idonei a raccogliere le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e i cui accessi sono autorizzati al solo personale addetto.
- g. Gli spazi per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzati separando le aree dove verranno stoccati i diversi tipi di rifiuti che a loro volta dovranno essere adeguatamente etichettati con specifico pittogramma e l'indicazione del relativo codice CER.

#### **14. Mangimi e materie prime per l'alimentazione**

- a. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati in contenitori chiusi e in serbatoi o nei *silos* per lo stoccaggio delle materie prime e dei mangimi e devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- b. I prodotti per la disinfezione degli ambienti utilizzati durante il vuoto sanitario, quelli per la derattizzazione eventualmente stoccati negli impianti, devono essere tenuti in contenitori stagni su pavimento impermeabile e al coperto.
- c. Devono essere conservati i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto per la durata della autorizzazione.

#### **15. Rumore**

- a. Il Gestore deve rispettare i parametri acustici definiti dalla normativa nazionale, D.P.C.M. 14.11.97 e dai limiti stabiliti dal comune di Cona e quanto indicato nel PMC.

#### **16. Diffusione di odori**

- a. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri ed il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali.
- b. Qualora si presentassero problematiche odorigene tali da creare molestia alla cittadinanza, la ditta dovrà provvedere ad adottare idonee misure di contenimento e soluzioni adeguate.

#### **17. Emissioni in atmosfera**

- a. Il Gestore è tenuto a limitare - per quanto tecnicamente possibile - le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento in particolare coprendo le strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato palabili e non palabili entro il 21/02/2021.
- b. Al fine di evitare le emissioni di gas serra e di odori il Gestore è tenuto a gestire in modo corretto gli effluenti di allevamento e materiali assimilati in modo da evitare fermentazioni anaerobiche attuando quanto previsto dalle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) quali per esempio un adeguato livello di coibentazione degli edifici, buone pratiche gestionali per la ventilazione, allontanamento rapido delle deiezioni dai locali di allevamento, l'interramento immediato dei reflui e del digestato non palabile ed entro le 24/48 ore per quello palabile.
- c. Dovrà provvedere alla valutazione delle emissioni, in particolare di ammoniaca, azoto e fosforo escreti, per la compilazione del Piano Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'allegato C della DgrV 1100/2018.
- d. il Gestore dovrà compilare annualmente il registro integrato delle emissioni di ammoniaca E-PRTR e comunicare via pec i dati, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), alla Città metropolitana di Venezia. e alla Direzione Ambiente – Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto.

## **18. Consumi energetici**

- a. Il Gestore è tenuto ad applicare le buone pratiche inerenti un uso efficiente dell'energia elettrica e termica evitando sprechi (adozione di un adeguato livello di coibentazione dei fabbricati, ricorso più ampio possibile a tecniche di raffrescamento naturale separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **19. Consumi idrici e gestione delle acque reflue**

- a. Il Gestore è tenuto a ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le buone pratiche gestionali (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.
- b. Devono essere utilizzati abbeveratoi antispreco.
- c. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.
- d. Mantenere puliti i piazzali esterni e le eventuali griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

## **20. Rifiuti**

Il Gestore è tenuto:

- a. Ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.
- b. Ad assicurare che le carcasse dei maiali siano introdotte nella apposita cella frigo e allontanate da ditte specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.
- c. Il deposito temporaneo di rifiuti deve essere gestito secondo le disposizioni dettate dall'art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e nel caso trattasi di rifiuti pericolosi secondo le norme tecniche dettate dalla Delibera Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 capitolo 4.1.

- d. Relativamente ai rifiuti sanitari devono essere rispettate le disposizioni dettate dal DPR 254/2003.
- e. Ad assicurare che gli eventuali depositi di rifiuti siano realizzati esclusivamente in aree o strutture/contenitori fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili.
- f. A compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.
- g. A non miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).
- h. Ad accumulare i rifiuti per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche.
- i. A contrassegnare le aree adibite allo stoccaggio per rendere nota la tipologia (codice CER) e l'eventuale pericolosità del rifiuto e nel caso i rifiuti siano pericolosi da specifico pittogramma. L'area di stoccaggio rifiuti deve essere ben identificata in planimetria.
- j. A collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi antitraboccamento.
- k. Ad utilizzare per le fasi di movimentazione dei rifiuti, in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.
- l. Ad assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

## **21. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali e spazi esterni**

- a. Devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali.
- b. Le strutture impiantistiche devono essere mantenute in condizioni operative ottimali anche mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche di Imprese terze, da annotare in apposito registro previsto dal Sistema di Gestione Ambientale. Le ispezioni dovranno riguardare almeno l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei ventilatori, dei sensori termici, dei sistemi di condizionamento termico dei locali, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi e degli altri meccanismi elettronici, degli eventuali sistemi per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti.
- c. I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo; eventuali non conformità, compreso l'avvenuto eventuale ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel report annuale del PMC.
- d. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria - relativi all'impianto o alle strutture ad esso connesse - o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati; la relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della Ditta cui appartiene (se diversa da quella in oggetto) e la relativa firma.

- e. Deve essere tenuta in impianto l'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali.
- f. I locali di allevamento, i magazzini, l'impianto di biogas e nitro/denitro e le aree esterne devono essere mantenute pulite ed in ordine.

## **22. Formazione del personale**

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e d'informazione;
- b. Devono essere attuati programmi di aggiornamento in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.
- c. Dei corsi di formazione/aggiornamento deve essere dato rilievo nel Sistema Gestione Ambientale (SGA).

## **23. Attività di controllo e di monitoraggio – Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)**

- a. Il PMC, inviato dalla ditta ad ARPAV il 25/02/2020, deve essere adeguato alle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 relative alle tabelle *1.1.4 e 1.1.4.1 stoccaggi, 1.5.3 emissioni, 1.5.3.4 rumore, 1.8.1 e 1.8.2 rifiuti, 1.9.1 flusso digestato, 2.1.1 sistemi controllo* e dovrà essere trasmesso, a mezzo SUAP ad ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia, entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione.
- b. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC riportato nell'Allegato 2 alla presente determinazione avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria; la relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- c. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con il Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia. Per la compilazione del PMC dovrà essere utilizzato allegato C alla Dgr 1100/2018.
- d. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti, rumore;
- e. Ai sensi dell'allegato C alla Dgr n. 1100/2018, entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno solare precedente utilizzando lo specifico *software* regionale. Nel *report* dovrà essere contenuta la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo. Entro la medesima scadenza, dovrà essere inviata via pec ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, comunicazione dell'avvenuta predisposizione del PMC.
- f. Nel *report* annuale devono essere riportate e dettagliatamente descritte eventuali situazioni anomale o emergenze che si sono verificate comprese le azioni correttive adottate.
- g. Contestualmente all'invio del PCM, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere allegata relazione tecnica con valutazione del bilancio complessivo dell'azoto prodotto ed utilizzato a scopo agronomico.

- h. L'implementazione del Piano per la protezione e prevenzione di roditori ed insetti volanti e striscianti deve essere documentata in forma scritta negli appositi registri allegati al SGA.

#### **24. Modifica degli impianti o variazione del Gestore**

- a. Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche che intende effettuare sull'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera L “*modifiche*” e L-bis “*modifiche sostanziali*” del D.Lgs. n. 152/2006 e sm.i. Nel caso in cui le modifiche progettate risultino sostanziali il Gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del medesimo decreto. Nel caso di adozione di nuove BAT o di modifica di quelle esistenti dovrà utilizzare inoltre la modulistica prevista dalla Dgr 1100/2018 allegato B.
- b. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione con le modalità previste dal SUAP del Comune dove ha sede l'impianto. Dovrà essere inoltre comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, CF, CUAA/Partita I.V.A., corredata la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

#### **25. Conservazione della documentazione e controlli successivi**

- a. Devono essere conservati presso gli impianti, a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC, dal SGA e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.
- b. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **26. Prevenzione e gestione degli incidenti**

- a. Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le 24 (ventiquattro) ore successive i necessari interventi di ripristino. Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.
- b. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto anche con modalità telematiche/telefoniche.
- c. Nel Sistema di Gestione Ambientale il Gestore dovrà dare evidenza delle azioni preventive e correttive intraprese.

## 27. Gestione del fine vita degli impianti

- a. Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare, il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale delle aree degli stabilimenti, inviando al Comune, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati.
- b. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento e materiali assimilati presenti negli impianti e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.
- c. Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

28. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

29. Il mancato rispetto delle **prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nell'Allegato 1** e/o le eventuali carenze nella gestione degli impianti, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

30. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza della attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

31. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

32. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

33. Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune di Cona, all'U.L.S.S. n. 3 – Serenissima competente per territorio, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

**FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

**Allegato 1: elenco ulteriori prescrizioni e tempistiche di adeguamento;**

**Allegato 2: piano monitoraggio e controllo –PMC, (escluse le tabelle 1.1.4 e 1.1.4.1 stoccaggi, 1.5.3 emissioni, 1.5.3.4 rumore, 1.8.1 e 1.8.2 rifiuti, 1.9.1 flusso digestato, 2.1.1 sistemi controllo, che devono essere integrate come sopra descritto al p.to 23 a);**

**Allegato 3: scheda sintesi caratteristiche impianto;**

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN  
atto firmato digitalmente